

# Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1  
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5  
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Capitale sociale Euro 67.705.040,00  
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155  
Partita IVA 00705680965

## CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI

### **“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP-UP”)**

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 30/11/2016 – 30/11/2019 STEP-UP**

**ISIN IT0005219974**

di seguito le “Obbligazioni” o i “Titoli” per un importo massimo di nominali Euro 15.000.000,00

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data 10/11/2016 e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29/08/2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0076953/16 del 24/08/2016.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ad eventuali Supplementi.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: [www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio](http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le filiali dello stesso.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

| <b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>          |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ulteriori conflitti di interesse</b> | Non sono previsti ulteriori conflitti di interesse. |

| <b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico                    | Banco di Desio e della Brianza 30/11/2016 – 30/11/2019 Tasso Fisso Crescente (“step-up”)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codice ISIN                                                                                           | IT0005219974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valore nominale                                                                                       | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Periodicità pagamento delle cedole                                                                    | Semestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tasso di interesse nominale lordo                                                                     | Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è crescente durante la vita del Prestito, ed è pari a:<br>0,50% del valore nominale per le cedole pagabili il 30/05/2017 e il 30/11/2017,<br>0,60% del valore nominale per le cedole pagabili il 30/05/2018 e il 30/11/2018,<br>0,70% del valore nominale per le cedole pagabili il 30/05/2019 e il 30/11/2019. |
| Convenzione di calcolo                                                                                | Modified Following Business Day Convention - Unadjusted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Base di calcolo                                                                                       | Actual/Actual (ICMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data di godimento                                                                                     | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data di emissione                                                                                     | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data/e di pagamento delle cedole                                                                      | Il 30/05 e il 30/11 di ogni anno fino alla Data di Scadenza inclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data di scadenza                                                                                      | 30/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicazione del tasso di rendimento annuo                                                             | Il tasso di rendimento effettivo lordo su base annua è pari a 0,601% e il Tasso di rendimento effettivo annuo netto su base annua è pari a 0,444%.                                                                                                                                                                                                                      |
| Dettagli della delibera dell’organo competente dell’Emittente che ha approvato la specifica emissione | In ottemperanza al mandato ricevuto, il Direttore Generale Luciano Camagni ha autorizzato la presente emissione obbligazionaria in data 04/11/2016.                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni alle quali l'offerta è subordinata                         | L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ammontare Totale dell'Offerta                                         | L'Ammontare Totale Offerta è pari a Euro 15.000.000,00, per un totale di n. 15.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00. L'Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l'Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.bancodesio.it">www.bancodesio.it</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Periodo di Offerta                                                    | Le Obbligazioni saranno offerte dal 14/11/2016 al 29/11/2016, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.bancodesio.it">www.bancodesio.it</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.<br>E' fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il periodo di offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.bancodesio.it">www.bancodesio.it</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. |
| Lotto minimo                                                          | Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lotto massimo                                                         | Non è previsto un limite al lotto massimo sottoscrivibile. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data di Regolamento /Termine per il pagamento del Prezzo di Offerta   | 30/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prezzo di Emissione                                                   | Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100,00% del valore nominale e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prezzo di Offerta                                                     | Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Collocatori                                                           | Banco di Desio e della Brianza S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema di Gestione Accentrata                                        | Monte Titoli S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Costi e commissioni inclusi nel prezzo di emissione                   | I costi di collocamento e sottoscrizione inclusi nel prezzo di emissione sono pari a 1,85% del valore nominale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spese, costi/commissioni e imposte in aggiunta al prezzo di emissione | Non applicabile. Non sono previste/i costi, commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sistema Multilaterale di<br>Negoziazione | Euro-TLX                              |
| Specialist                               | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. |

Data, 04/11/2016

Luciano Camagni

Direttore Generale

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

**SEZIONE III**  
**NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE DI**

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE”**  
**(“STEP-UP”)**

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 30/11/2016 – 30/11/2019 STEP-UP**

**ISIN IT0005219974**

La Nota di Sintesi è composta da requisiti di informazione noti come “Elementi”. Detti elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7). Questa Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Sebbene l’inserimento di un Elemento in una nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione pertinente da fornire in relazione a quell’Elemento. In questo caso, una breve descrizione dell’Elemento è inclusa nella nota di sintesi accanto all’indicazione “NON APPLICABILE”.

**Sezione A – Introduzione e avvertenze**

|            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1</b> | <b>Avvertenza</b>                                                                                                                                                               | <p>La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base predisposto dall’Emittente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo;</li> <li>• qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento, e</li> <li>• la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Titoli.</li> </ul> |
| <b>A.2</b> | <b>Consenso accordato dall’Emittente all’utilizzo del prospetto per successiva rivendita o collocamento finale di strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari.</b> | <p>NON APPLICABILE</p> <p>L’Emittente non intende accordare l’utilizzo del presente Prospetto di Base ad altri intermediari finanziari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Sezione B – Emittente**

|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1</b> | <b>Denominazione legale e commerciale dell’emittente</b>                | La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.”.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B.2</b> | <b>Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base</b> | <p>La sede sociale dell’Emittente è in Desio, Via Rovagnati, 1 ed il numero di telefono è +39 03626131, sito Internet <a href="http://www.bancodesio.it">www.bancodesio.it</a>.</p> <p>L’Emittente è stato costituito in Italia. L’Emittente è registrato come società per azioni ai sensi del diritto italiano.</p> |

|                                                            | <b>alla quale opera e suo paese di costituzione</b>                                                                                                                                   | Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l'Emittente è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ed è soggetto alle leggi e regolamenti italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--|---------|--|---------------------------------------|--------|--------|--|--------|--|---------------------------|---------|---------|--|---------|--|---------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------------------|---------|---------|------|---------|------|-----------------------------|---------|---------|------|---------|------|----------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--|
| <b>B.4b</b>                                                | <b>Descrizione delle tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera</b>                                                                                               | <p>L'andamento della gestione alla fine del primo semestre dell'anno corrente, risentendo degli effetti dell'andamento dei tassi finanziari e più in generale del settore bancario pur a fronte del rallentamento dell'entità delle rettifiche su crediti, lascia ipotizzare il raggiungimento di risultati economici per l'esercizio in corso sostanzialmente in linea con il consuntivo 2015 sempre che lo scenario macro economico non evidenzii rilevanti ed inaspettati eventi critici.</p> <p>Ad eccezione di quanto sopra rappresentato non vi sono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                  |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>B.5</b>                                                 | <b>Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l'emittente e posizione che l'emittente vi occupa</b>                                                         | L'Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario denominato "Gruppo Banco Desio" e, nello svolgimento delle proprie attività, incorpora di fatto tre ruoli. Il primo ruolo è quello di banca commerciale, con la propria rete distributiva particolarmente vicina alle famiglie e alle PMI. Il secondo ruolo si esplicita in qualità di Capogruppo che, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo, coordinamento e controllo, definisce gli orientamenti strategici e le linee guida per lo sviluppo, coerentemente con la fisionomia di Gruppo "indipendente", presidiando l'articolazione e l'integrazione delle singole società. Infine, l'Emittente è anche società di "servizi" nei confronti delle proprie società controllate, con differente grado di coinvolgimento in base alla tipologia di business accentrando presso di sé le funzioni di supporto operativo e consulenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>B.9</b>                                                 | <b>Previsioni o stime degli utili</b>                                                                                                                                                 | Non applicabile.<br>La previsione o la stima degli utili, la cui redazione è facoltativa, non viene elaborata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>B.10</b>                                                | <b>Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</b>                     | Le relazioni di revisione relative alle informazioni finanziarie relative agli esercizi 2014 e 2015 non contengono rilievi.<br>Il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2016 è soggetto a revisione contabile limitata per quanto attiene ai prospetti contabili trimestrali utilizzati per la determinazione dell'utile di periodo ai fini della determinazione dei Fondi Propri. Dalla relazione della Società di Revisione non sono emerse eccezioni o richiami di informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>B.12</b>                                                | <b>Informazioni finanziarie selezionate e dichiarazione relativa a cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive e nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente</b> | <p><u>Tabella 1 - Fondi Propri consolidati del Gruppo Banco Desio e Coefficienti Patrimoniali – composizione</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valori in €'000 e in percentuale</th> <th>30/06/2016</th> <th>31/12/2015</th> <th>Coefficienti di vigilanza (Basilea III)</th> <th>31/12/2014</th> <th>Coefficienti di vigilanza (Basilea III)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</td> <td>868.826</td> <td>860.154</td> <td></td> <td>832.234</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1)</td> <td>10.170</td> <td>10.568</td> <td></td> <td>12.801</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 2 (T2)</td> <td>214.313</td> <td>235.348</td> <td></td> <td>145.728</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Fondi Propri</b></td> <td><b>1.093.309</b></td> <td><b>1.106.070</b></td> <td></td> <td><b>990.763</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>CET 1 Capital Ratio</b></td> <td>10,768%</td> <td>10,845%</td> <td>7,0%</td> <td>10,300%</td> <td>7,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Tier 1 Capital Ratio</b></td> <td>10,894%</td> <td>10,978%</td> <td>8,5%</td> <td>10,459%</td> <td>8,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Total Capital Ratio</b></td> <td>13,550%</td> <td>13,946%</td> <td>10,5%</td> <td>12,262%</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td><b>Attività di rischio ponderate</b></td> <td><b>8.068.889</b></td> <td><b>7.931.181</b></td> <td></td> <td><b>8.079.685</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Attività di rischio ponderate (RWA) / Totale Attivo</b></td> <td>64,56%</td> <td>64,75%</td> <td></td> <td>64,31%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il patrimonio calcolato secondo la normativa di Vigilanza, definito Fondi Propri, dopo un pay out del 29,4% (calcolato in funzione delle proposte di destinazione dell'utile netto delle società del Gruppo soggette ad approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei soci), ammonta al 31 dicembre 2015 a 1.106,1 milioni di euro (CET1 + AT1 870,7 milioni di euro + T2 235,4 milioni di euro), in incremento di 115,3 milioni di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 990,8 milioni.</p> | Valori in €'000 e in percentuale        | 30/06/2016       | 31/12/2015                              | Coefficienti di vigilanza (Basilea III) | 31/12/2014 | Coefficienti di vigilanza (Basilea III) | Capitale Primario di Classe 1 (CET1) | 868.826 | 860.154 |  | 832.234 |  | Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) | 10.170 | 10.568 |  | 12.801 |  | Capitale di classe 2 (T2) | 214.313 | 235.348 |  | 145.728 |  | <b>Fondi Propri</b> | <b>1.093.309</b> | <b>1.106.070</b> |  | <b>990.763</b> |  | <b>CET 1 Capital Ratio</b> | 10,768% | 10,845% | 7,0% | 10,300% | 7,0% | <b>Tier 1 Capital Ratio</b> | 10,894% | 10,978% | 8,5% | 10,459% | 8,0% | <b>Total Capital Ratio</b> | 13,550% | 13,946% | 10,5% | 12,262% | 10,5% | <b>Attività di rischio ponderate</b> | <b>8.068.889</b> | <b>7.931.181</b> |  | <b>8.079.685</b> |  | <b>Attività di rischio ponderate (RWA) / Totale Attivo</b> | 64,56% | 64,75% |  | 64,31% |  |
| Valori in €'000 e in percentuale                           | 30/06/2016                                                                                                                                                                            | 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coefficienti di vigilanza (Basilea III) | 31/12/2014       | Coefficienti di vigilanza (Basilea III) |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| Capitale Primario di Classe 1 (CET1)                       | 868.826                                                                                                                                                                               | 860.154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 832.234          |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1)                      | 10.170                                                                                                                                                                                | 10.568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 12.801           |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| Capitale di classe 2 (T2)                                  | 214.313                                                                                                                                                                               | 235.348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 145.728          |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>Fondi Propri</b>                                        | <b>1.093.309</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.106.070</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | <b>990.763</b>   |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>CET 1 Capital Ratio</b>                                 | 10,768%                                                                                                                                                                               | 10,845%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,0%                                    | 10,300%          | 7,0%                                    |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>Tier 1 Capital Ratio</b>                                | 10,894%                                                                                                                                                                               | 10,978%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,5%                                    | 10,459%          | 8,0%                                    |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>Total Capital Ratio</b>                                 | 13,550%                                                                                                                                                                               | 13,946%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,5%                                   | 12,262%          | 10,5%                                   |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>Attività di rischio ponderate</b>                       | <b>8.068.889</b>                                                                                                                                                                      | <b>7.931.181</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | <b>8.079.685</b> |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |
| <b>Attività di rischio ponderate (RWA) / Totale Attivo</b> | 64,56%                                                                                                                                                                                | 64,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 64,31%           |                                         |                                         |            |                                         |                                      |         |         |  |         |  |                                       |        |        |  |        |  |                           |         |         |  |         |  |                     |                  |                  |  |                |  |                            |         |         |      |         |      |                             |         |         |      |         |      |                            |         |         |       |         |       |                                      |                  |                  |  |                  |  |                                                            |        |        |  |        |  |

Al 30 giugno 2016 il Capitale primario di classe 1 (CET1) s'incrementa di 8,7 milioni, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente, essenzialmente per il contributo positivo del risultato economico di periodo, dopo un pay out del 40%, mentre i Fondi Propri ammontano a 1.093 milioni di euro (CET1 + AT1 878,9 milioni di euro + T2 214,3 milioni di euro) in decremento di 12,8 milioni di euro essenzialmente per la leggera riduzione della componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), dell'importo computabile nei fondi propri dei prestiti subordinati per effetto dell'ammortamento delle quote computabili, dell'incremento del plafond utilizzabile per il riacquisto di propri prestiti subordinati e delle attività di rischio ponderate (RWA).

#### *Fondi Propri – dinamica e composizione*

L'articolazione dei Fondi Propri del Gruppo Banco Desio, determinata in conformità alle disposizioni normative vigenti, evidenzia che il Capitale Primario di classe 1 rappresenta il 77,77% dei Fondi Propri del Gruppo, mentre il Capitale Aggiuntivo di classe 1 e il Capitale di Classe 2 sono pari rispettivamente a una quota del 0,96% e del 21,28% circa dei Fondi Propri. Al 30 giugno 2016 l'articolazione dei Fondi Propri del Gruppo non ha subito variazioni significative.

Il C.d.A. dell'Emittente ha deliberato di adottare, a far tempo dal 1 gennaio 2014, l'esclusione integrale dai Fondi Propri, ai fini di Vigilanza Prudenziale, dei profitti e perdite non realizzati relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita", avvalendosi in tal modo della facoltà prevista dalle "disposizioni transitorie" della circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

La dinamica dei Fondi propri e dei coefficienti patrimoniali consolidati del Gruppo, di seguito commentata, fa riferimento ai valori esposti in Tabella 1. Tali valori si confermano superiori ai requisiti minimi richiesti per il Gruppo a conclusione del processo di Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Come da apposita comunicazione diramata in data 26 agosto 2015, la Capogruppo ha infatti ricevuto il provvedimento della Banca d'Italia riguardante i requisiti patrimoniali da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), che confermano i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato: 7% di Common Equity Tier1 ratio, 8,5% di Tier1 ratio, 10,5% Total Capital ratio. Al 31 dicembre 2015 i coefficienti patrimoniali effettivi del Gruppo superavano tali requisiti minimi. Anche al 30 giugno 2016 i requisiti minimi di capitale richiesti a livello consolidato dalla normativa si confermano superati dai requisiti effettivi del Gruppo. Un riepilogo dei coefficienti di capitale del Gruppo rispetto ai coefficienti minimi richiesti dal processo di SREP è riportato nella tabella precedente.

#### CET1 Capital Ratio

Il coefficiente al 31 dicembre 2015 si è attestato al 10,85% rispetto al 10,30% dell'esercizio precedente. Tale variazione incorpora due effetti contrapposti ovvero: da un lato la riduzione delle Attività di Rischio Ponderate (RWA), passate da 8.079,7 a 7.931,2 milioni di euro del 31 dicembre 2015 e, dall'altro, l'incremento, pari 27,9 milioni di euro, del Capitale Primario di Classe 1 (CET1) determinato prevalentemente dal risultato di esercizio. Al 30 giugno 2016 l'indicatore si riduce leggermente, portandosi al 10,77%, nonostante l'incremento del Capitale primario di classe 1 di euro 8,7 milioni rispetto al consuntivo al 31.12.2015, per effetto dell'aumento delle attività di rischio ponderate (RWA).

#### Tier 1 capital ratio

Il coefficiente al 31 dicembre 2015 è risultato pari al 10,98% rispetto al 10,46% dell'esercizio precedente. Poiché il Tier 1 Capital Ratio è calcolato come rapporto tra CET1+AT1 e Attività di Rischio Ponderate (RWA) la variazione del coefficiente è prevalentemente riconducibile alla dinamica delle componenti CET1 e RWA, precedentemente commentate; per quanto riguarda invece la componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), che accoglie le azioni di risparmio, si segnala nel corso dell'esercizio una diminuzione da 12,80 a 10,56 milioni di Euro per l'impatto generato dalla variazione rispetto all'esercizio precedente del regime transitorio della normativa di vigilanza sulle azioni di risparmio e sulle riserve negative di valutazione dei titoli available for sale (AFS).

Al 30 giugno 2016 l'indicatore si riduce leggermente, portandosi al 10,89%, sostanzialmente per effetto della variazione della componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) da 10,56 a 10,17 milioni e dell'aumento delle attività di rischio ponderate (RWA).

#### Total Capital Ratio

Il coefficiente al 31 dicembre 2015 è risultato pari al 13,94%, in aumento rispetto al 12,26% dell'esercizio precedente. L'incremento del Total Capital ratio (calcolato come rapporto tra CET1+AT1+T2 e RWA) è ascrivibile alla componente T2 che ha manifestato, nel corso dell'esercizio 2015, un incremento pari a 89,6 milioni di Euro prevalentemente per effetto delle emissioni obbligazionarie subordinate emesse nel corso del 2015 (al netto dei rimborsi delle emissioni in scadenza nel medesimo periodo). Al 30 giugno 2016 l'indicatore si riduce leggermente, attestandosi al 13,55% sostanzialmente a causa della leggera riduzione della componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), dell'importo computabile nei fondi propri dei prestiti subordinati per effetto dell'ammortamento delle quote computabili, dell'incremento del plafond utilizzabile per il riacquisto di propri prestiti subordinati e delle attività di rischio ponderate (RWA).

Il calcolo dell'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito e dei rischi di mercato viene effettuato utilizzando il metodo standardizzato.

**Tabella 2a – Principali indicatori di rischiosità creditizia – valori assoluti**

| Valori in (€/1.000)                                       | Gruppo Bancario   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | 30/06/2016        | 31/12/2015        | 31/12/2014        |
| Sofferenze Lorde                                          | 939.085           | 848.859           | 697.797           |
| Inadempienze Probabili Lorde                              | 560.064           | 563.851           | 496.977           |
| Esposizioni Scadute Deteriorate Lorde                     | 38.221            | 56.096            | 49.672            |
| <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizione Lorda) (1)</b> | <b>1.780.367</b>  | <b>1.723.050</b>  | <b>1.645.778</b>  |
| Crediti in Bonis Lordi                                    | 8.534.532         | 8.539.212         | 8.870.386         |
| <b>Totale Crediti Lordi verso clientela (1)</b>           | <b>10.314.899</b> | <b>10.262.262</b> | <b>10.516.164</b> |

(1) Ai fini di un più puntuale calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti e di una più completa esposizione rettifiche di valore delle informazioni relative al rischio di credito, si segnala che l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati lordi, così come le rettifiche di valore relative a crediti deteriorati, considera i crediti deteriorati acquistati per il tramite dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A, iscritti nel bilancio consolidato in applicazione al Principio contabile Internazionale IFRS 3. Il valore lordo di detti crediti è espresso al prezzo di acquisto. La differenza fra valore nominale dei crediti e il loro prezzo di acquisto è pari rispettivamente a 242.997 migliaia di euro al 30 giugno 2016, a 254.244 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 e a 401.332 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.

| Valori in (€/1.000)                                   | Gruppo Bancario  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | 30/06/2016       | 31/12/2015       | 31/12/2014       |
| Sofferenze Nette                                      | 467.103          | 443.926          | 426.631          |
| Inadempienze Probabili Nette                          | 419.307          | 411.964          | 383.069          |
| Esposizioni Scadute Deteriorate Nette                 | 33.119           | 48.666           | 44.266           |
| <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizione Netta)</b> | <b>919.529</b>   | <b>904.556</b>   | <b>853.966</b>   |
| Crediti in Bonis (Esposizione Netta)                  | 8.481.872        | 8.481.755        | 8.812.934        |
| <b>Totale Crediti Netti verso clientela</b>           | <b>9.401.401</b> | <b>9.386.311</b> | <b>9.666.900</b> |

Con riferimento alla rischiosità dei crediti, si evidenziano complessivamente valori in crescita rispetto a quelli di fine anno precedente; tale dinamica continua a riflettere le conseguenze della crisi che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni.

L'ammontare complessivo dei crediti deteriorati netti al 31 dicembre 2015 costituiti da sofferenze, inadempimenti probabili nonché esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, è risultato di 904,6 milioni di euro, al netto di rettifiche di valore per 818,5 milioni di euro, con un incremento di 50,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014. In particolare, sono state registrate sofferenze nette per 443,9 milioni di euro, inadempimenti probabili nette per 412,0 milioni di euro ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate nette per 48,7 milioni di euro. Al 30 giugno 2016 l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati netti è risultato di 919,5 milioni di euro, al netto di rettifiche di valore per 860,8 milioni di euro, con un incremento di 14,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. I principali indicatori di rischiosità creditizia, espressi in termini di incidenza percentuale, e i rapporti di copertura sono presentati in Tabella 2.2. Si segnala che ai fini della determinazione di tali indicatori sono stati considerati anche i crediti deteriorati della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A esposti al lordo delle relative svalutazioni.

**Tabella 2b – Principali indicatori di rischiosità creditizia – incidenza % e rapporti di copertura**

| Valori in percentuale                                     | Gruppo Bancario |          |          | SISTEMA - Banche Piccole <sup>(3)</sup> |                           | SISTEMA - Totale Sistema  |                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                           | 30/06/16        | 31/12/15 | 31/12/14 | 31/12/2015 <sup>(2)</sup>               | 31/12/2014 <sup>(1)</sup> | 31/12/2015 <sup>(2)</sup> | 31/12/2014 <sup>(1)</sup> |
| Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi                         | 11.19%          | 10.42%   | 9.78%    | 10.14%                                  | 10.69%                    | -                         | -                         |
| Sofferenze Nette / Impieghi Netti <sup>(4)</sup>          | 4.97%           | 4.73%    | 4.41%    | -                                       | -                         | 4.80%                     | 4.50%                     |
| Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi                | 17.26%          | 16.79%   | 15.65%   | 16.89%                                  | 17.56%                    | -                         | -                         |
| Crediti Deteriorati Netti / Impieghi Netti <sup>(4)</sup> | 9.78%           | 9.64%    | 8.83%    | -                                       | -                         | 10.80%                    | 10.80%                    |
| Rapporto di copertura dei crediti deteriorati             | 48.35%          | 47.50%   | 48.11%   | 47.60%                                  | 42.90%                    | 45.40%                    | 44.40%                    |
| Rapporto di copertura delle sofferenze                    | 59.55%          | 58.48%   | 58.52%   | 61.50%                                  | 55.70%                    | 58.70%                    | 58.70%                    |
| Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto              | 53.56%          | 51.00%   | 50.45%   |                                         |                           |                           |                           |



<sup>(1)</sup> Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21

<sup>(2)</sup> Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2016 Aprile, pag. 34

<sup>(3)</sup> L'aggregato "Banche piccole" comprende le banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale fondi intermediati compreso tra 3,6 e 21,5 miliardi di euro,

<sup>(4)</sup> Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 Tavola a13.14 (dati al 31/12/2014) e Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2015 Tavola a13.13 (dati al 31/12/2015).

Il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi è peggiorato passando dal 15,65% del 2014 al 16,79% del 31 dicembre 2015. La dinamica dell'indicatore risente del permanere della difficile fase congiunturale, che continua a manifestare i suoi effetti. Al 31 dicembre 2015, in termini di confronto con il sistema (Totale Sistema e Banche Piccole categoria che include il Gruppo Banco Desio):

- il rapporto "Credito Deteriorati lordi/Impieghi Lordi" risulta sostanzialmente allineato rispetto all'aggregato Banche Piccole (16,79% rispetto al 16,89%);

- il rapporto "Sofferenze lorde/Impieghi lordi" risulta leggermente superiore rispetto all'aggregato Banche Piccole (10,42% rispetto al 10,14%);

Il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti si è leggermente incrementato rispetto al 4,41% del 2014, attestandosi al 4,73% di dicembre 2015. In termini di confronto con il sistema, al 31 dicembre 2015, tale rapporto risulta leggermente inferiore al Totale Sistema (4,73% rispetto a 4,80%).

Al 30 giugno 2016 gli indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti evidenziando complessivamente valori in crescita con quelli di fine esercizio precedente nei confronti sia dei dati di Bilancio 2015 sia dei dati medi 2015 di Sistema: in particolare, il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi peggiora ulteriormente (17,26%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 16,89% riferito all'aggregato Banche Piccole), analogamente a quello tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi (11,19%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 10,14% riferito all'aggregato Banche Piccole) e tra le sofferenze nette e gli impieghi netti (4,97%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 4,80% riferito al Totale Sistema)

In termini di confronto con il sistema, al 31 dicembre 2015, il rapporto di copertura dei Crediti Deteriorati risulta superiore al valore del Totale Sistema (47,50% rispetto al 45,40%) mentre è inferiore al valore dell'aggregato Banche Piccole (47,50% rispetto al 47,60%). Il rapporto di copertura delle Sofferenze risulta inferiore sia rispetto al Totale Sistema (58,48% rispetto al 58,70%) sia rispetto alle Banche Piccole (58,48% rispetto al 61,50%).

Al 30 giugno 2016 i suddetti coverage dell'Emittente migliorano ulteriormente rispetto al dato di fine 2015 sia per quanto riguarda i crediti deteriorati complessivi (48,35%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole ed al Totale Sistema pari rispettivamente a 47,60% ed a 45,40%) sia per le sofferenze (59,55%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito al Totale Nazionale pari a 58,70% ma inferiore al dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole pari a 61,50%).

Si segnala che, in occasione della revisione annuale del rating, l'Agenzia di rating "Fitch Ratings", in data 27 giugno 2016, ha effettuato il downgrade del Rating a lungo termine (Long Term IDR), portandolo a "BBB-" Outlook Stabile da "BBB" Outlook Stabile. Di seguito si riportano i contenuti del comunicato dell'Agenzia di Rating.

La modifica dei rating riflette l'opinione di Fitch in merito alla maggiore pressione dei crediti deteriorati netti sul patrimonio consolidato per effetto dell'indebolimento dell'autofinanziamento prodotto dalla redditività tradizionale ("core"). L'Agenzia ritiene che il modello di business non sufficientemente diversificato sia esposto alla pressione della concorrenza in un contesto economico attualmente caratterizzato da bassi tassi di interesse. I rating riflettono la contenuta distribuzione del marchio "Banco Desio" nelle regioni del Nord e del Centro Italia e l'indebolita qualità del credito a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto così come la stabile raccolta da clientela.

Il Gruppo Banco Desio ha riportato un livello di common equity 1 (CET1) del 10,83% alla fine del primo trimestre 2016, ampiamente al di sopra del requisito normativo minimo del 7%, ma i crediti deteriorati netti sono pari a quasi il 90% del Fitch Core Capital, un livello considerato alto per gli standard internazionali.

I crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto nel 2014, raggiungendo quota pari a circa euro 1,7 miliardi. Alla fine del primo trimestre 2016 i crediti deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma della Banca Popolare di Spoleto che sono stati valutati al "fair value" al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5% circa del totale degli impieghi lordi, e il grado di copertura è del 52% circa. Fino ad oggi le iniziative messe in campo non sono state ancora sufficienti a determinare una riduzione dei livelli di stock dei crediti deteriorati. Questo continua a pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo ed espone la banca ai rischi di variazione di valore delle garanzie.

L'andamento della gestione nel 2015 e nei primi tre mesi del 2016 ha sofferto per il basso livello dei tassi d'interesse e della concorrenza nei settori delle attività tipiche del Gruppo bancario, mettendo sotto pressione il margine d'interesse netto. La banca ha comunque mantenuto la propria profittabilità grazie ad un costo del credito gestibile e ad una consistente azione di contenimento dei costi. Cionondimeno, la redditività del

Gruppo Banco Desio non è ancora in grado di generare rendimenti soddisfacenti, che rimangono al di sotto delle medie di settore. Il “funding” del Gruppo bancario è per gran parte composto da depositi stabili della clientela, che rappresentano l'80% circa del “funding” totale, e dalle obbligazioni collocate al dettaglio attraverso la rete di filiali, che rappresentano un ulteriore 10%. La banca non ricorre al mercato degli Istituzionali e la struttura del “funding” non è diversificata e, comunque il Gruppo bancario non dipende dal “funding” della Banca Centrale Europea per le sue esigenze di liquidità, che sono sostenute dalla sua ampia base di raccolta da clientela e dall'assenza di scadenze della raccolta all'ingrosso.

Di seguito un dettaglio delle esposizioni forborne performing e non performing alle date di riferimento del 30 giugno 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014.

*Tabella 2.3 - Esposizioni forborne*

| Valori in (€/1.000)                              | 30/06/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Esposizioni <i>forborne</i> performing lorde     | 193.228    | 165.114    | 89.340     |
| Esposizioni <i>forborne</i> performing nette     | 189.552    | 161.007    | 86.595     |
| Esposizioni <i>forborne</i> non performing lorde | 246.614    | 242.401    | 141.056    |
| Esposizioni <i>forborne</i> non performing nette | 185.415    | 178.954    | 104.426    |

*Tabella 2.1 – Rapporto rettifiche nette su crediti netti (€/1.000)*

| Valori in (€/1.000)                                   | 30/06/2016(*) | 31/12/2015   | 31/12/2014   |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Crediti Netti verso Clientela                         | 9.401.401     | 9.386.311    | 9.666.900    |
| Rettifiche di Valore Nette su Crediti verso Clientela | 43.447        | 143.429      | 150.494      |
| <b>Rettifiche Nette/Crediti Netti</b>                 | <b>0,92%</b>  | <b>1,53%</b> | <b>1,56%</b> |

(\*) Per agevolare il confronto tra le date di riferimento presentate l'indicatore riferito ai periodi infra-annuali è stato “annualizzato”.

Al 31 dicembre 2015 l'indicatore si attesta all'1,53%, di fatto in diminuzione rispetto al valore di fine 2014, pari all'1,56%, valore che scontava l'incidenza delle rettifiche su crediti della Banca Popolare di Spoleto per il periodo temporale di 5 mesi relativo al consolidamento della predetta Banca (1° agosto 2014-31 dicembre 2014). Al termine del primo semestre 2016 il costo del credito annualizzato risulta in notevole contrazione rispetto al valore di fine 2015.

*Tabella 2.5 - Indici di Concentrazione del Credito sui Primi Clienti*

| Indici di concentrazione del credito sui primi clienti (*) | 30/06/2016 (**) | 31/12/2015 | 31/12/2014 (**) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Primi 10                                                   | 1,47%           | 1,31%      | 1,14%           |
| Primi 20                                                   | 2,37%           | 2,13%      | 2,01%           |
| Primi 30                                                   | 3,11%           | 2,85%      | 2,71%           |
| Primi 50                                                   | 4,26%           | 3,99%      | 3,91%           |

*Grandi Rischi*

*Tabella 2.2 – Grandi Rischi*

| Gruppo Bancario                                     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Valori in (€/1.000)                                 | 30/06/2016    | 31/12/2015    | 31/12/2014    |
| Numero posizioni                                    | 3             | 2             | 2             |
| Esposizione nominale                                | 2.357.856     | 2.095.997     | 2.303.633     |
| Esposizione ponderata                               | 179.449       | 180.361       | 180.790       |
| <b>Esposizione nominale / Impieghi Netti</b><br>(1) | <b>25,08%</b> | <b>22,33%</b> | <b>23,83%</b> |
| <b>Esposizione ponderata / Impieghi Netti</b>       | <b>1,91%</b>  | <b>1,92%</b>  | <b>1,87%</b>  |

(1) Il rischio relativo alle posizioni classificabili come Grandi Rischi viene espresso nella riga che indica l'esposizione ponderata e corrisponde, in massima parte a crediti per imposte anticipate con controparte Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Emittente, secondo le normative di vigilanza vigenti, a fine 2015 deteneva due posizioni classificabili come "Grandi Rischi", pari ad un ammontare complessivo nominale (che include anche le garanzie rilasciate e gli impegni) di circa 2.096,0 milioni di euro, al quale corrisponde un ammontare complessivo ponderato di circa 180,4 milioni di euro. Si tratta di esposizioni verso il Ministero del Tesoro (in relazione agli investimenti in titoli di Stato per un ammontare nominale di circa 1.898,6 milioni di euro, ponderato 180,4 milioni di euro) e la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (per un ammontare nominale di circa 197,4 milioni di euro, ponderato pari a zero). Al 30 giugno 2016 le esposizioni classificabili come "Grandi Rischi" avevano un ammontare complessivo nominale di circa 2.357,9 milioni di Euro, al quale corrisponde un ammontare complessivo ponderato di circa 179,4 milioni di euro. Si tratta di esposizioni verso il Ministero del Tesoro (in relazione agli investimenti in titoli di Stato per un ammontare nominale di circa 2.073,6 milioni di euro, ponderato 179,4 milioni di euro), verso la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (per un ammontare nominale di circa 132,4 milioni di euro, ponderato pari a zero) e verso la Banca d'Italia (per un ammontare nominale di circa 151,9 milioni di euro, ponderato pari a zero).

#### Portafoglio di proprietà

Al 31 dicembre 2015 la maggior parte del portafoglio titoli di proprietà (94,2%) continua ad essere costituita dai titoli di debito (96,3% al 31 dicembre 2014). Anche al 30 giugno 2016 i titoli di debito rappresentano la quasi totalità (95,1%) dell'investimento complessivo. Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo dell'Emittente nei confronti di debitori sovrani, al 31 marzo 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, tenendo conto che secondo le indicazioni dell'Autorità di vigilanza europea (European Securities and Markets Authority - ESMA), per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Tabella 3 – Esposizione del portafoglio dell'emittente nei confronti di debitori sovrani (€/1.000)

| Governi e Rating (dati €/1.000) | Cat. IAS (*) | 30/06/2016       |                  |            | 31/12/2015       |                  |            | 31/12/2014       |                  |                  |
|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |              | Valore Nominale  | Valore Bilancio  | Fair Value | Valore Nominale  | Valore Bilancio  | Fair Value | Valore Nominale  | Valore Bilancio  | Fair Value       |
| ITALIA (BAA2)                   | AFS          | 1.832.629        | 1.854.873        |            | 1.593.000        | 1.634.028        |            | 1.699.501        | 1.739.778        | 1.739.778        |
|                                 | FVP&L        | 2.179            | 1.526            |            | 2.147            | 1.402            |            | 612              | 372              | 372              |
|                                 | HTM          | -                | -                | -          | -                | -                | -          | -                | -                | -                |
| BRASILE (BAA2)                  | FVP&L        |                  |                  |            |                  |                  |            | 0,4              | 0,5              | 0,5              |
| ARGENTINA (D)                   | FVP&L        |                  |                  |            |                  |                  |            | 0,3              | 0,3              | 0,3              |
| SPAGNA (BAA3)                   | AFS          | 75.000           | 79.115           | -          | 75.000           | 76.946           | -          | -                | -                | -                |
| <b>TOTALE</b>                   |              | <b>1.909.808</b> | <b>1.935.514</b> | <b>-</b>   | <b>1.670.147</b> | <b>1.712.376</b> | <b>-</b>   | <b>1.700.113</b> | <b>1.740.152</b> | <b>1.740.152</b> |

(\*) Gli acronimi utilizzati in tabella identificano, rispettivamente: le Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS - Financial assets available for sale) le Attività finanziarie detenute per la negoziazione (FVP&L - Financial assets at fair value through profit or loss) e le attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM - Financial assets held to maturity).

Alla data del 31 dicembre 2015 l'esposizione verso titoli governativi rappresenta il 90,0% del portafoglio di proprietà della Banca (91,8% al 31 dicembre 2014); l'esposizione è quasi esclusivamente in titoli dello stato italiano. Non è presente alcun titolo di debito strutturato ed alcun finanziamento presso Enti Governativi. Al 30 giugno 2016 l'esposizione nei confronti di debitori sovrani rappresenta il 91,1% del portafoglio di proprietà.

Il portafoglio dell'emittente è classificabile come portafoglio bancario (banking Book) e come portafoglio di negoziazione (trading Book).

#### Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato

I rischi di mercato relativi al portafoglio di negoziazione, vengono misurati tramite il VaR (Value at Risk). Dato un portafoglio di strumenti finanziari, il VaR esprime la massima perdita potenziale derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità. I parametri di mercato presi in considerazione sono i tassi d'interesse, i tassi di cambio, i prezzi delle azioni, gli indici ed i fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti obbligazionari. Al 31 dicembre 2015 il VaR sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio bancario, calcolato con una probabilità del 99% su un orizzonte temporale di 10 giorni, ammontava a 8,49 milioni di euro; al 31 dicembre 2014 il VaR sul portafoglio di negoziazione ammontava a 0,2 milioni di euro e il VaR sul portafoglio bancario, calcolato ai fini gestionali, ammontava a 4,26 milioni di euro. In considerazione dell'esiguo valore dei VaR al 31 dicembre 2015 sui portafogli sopra citati non si ravvisano profili di rischiosità. Al 30 giugno 2016 il VaR sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio bancario, calcolato con una probabilità del 99% su un orizzonte temporale di 10 giorni, ammontava a 11,02 milioni di euro.

**Tabella 4 – Indicatori di liquidità**

|                                                | 30/06/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Loan to Deposit Ratio</b>                   | 93,77%     | 92,16%     | 94,16%     |
| <b>Liquidity Coverage Ratio</b> <sup>(1)</sup> | 75,90%     | 77,83%     | n.d.       |
| <b>Net Stable Funding Ratio</b> <sup>(2)</sup> | n.d.       | n.d.       | n.d.       |

<sup>(1)</sup> Si precisa che l'Emittente non espone in Bilancio il valore dell'indicatore Liquidity Coverage Ratio (LCR).

<sup>(2)</sup> Con riferimento all'indicatore Net Stable Funding Ratio (NSFR) si segnala che, alla Data del Documento di Registrazione, l'Emittente ha in corso di definizione e test le regole e le procedure informatiche per la relativa misurazione, e che tale indicatore non viene esposto in Bilancio.

La tabella 4 riporta il valore dell'indicatore *Loan to Deposit Ratio*, calcolato sulla base dei dati di Bilancio Consolidato come rapporto tra Crediti verso clientela e Raccolta diretta da clientela (rispettivamente voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale e la somma delle voci 20, 30 e 50 del Passivo di Stato Patrimoniale), per le date di riferimento di giugno 2016, dicembre 2015 e dicembre 2014. Nell'ambito degli indicatori di rischio della liquidità, i *Loan to Deposit Ratio* risultano costantemente al di sotto del 100%, a conferma di una situazione che vede un'equilibrata crescita degli impieghi fronteggiata da un significativo parallelo aumento della raccolta da clientela.

La normativa Basilea 3 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR). L'art. 412 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), in particolare, prevede che gli enti detengano attività liquide, la somma del cui valore copra i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Fino a quando il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei del CRR non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti sono esclusivamente richiesti di segnalare alle autorità competenti in un'unica valuta le:

- Attività liquide (di base, aggiuntive e supplementari)
- Deflussi di liquidità (sui depositi al dettaglio, su altre passività, aggiuntivi, da linee di credito e di liquidità)
- Afflussi di liquidità

Il ratio LCR è previsto dal 1° ottobre 2015 con una soglia minima richiesta del 60%, che verrà innalzata annualmente del 10% fino a raggiungere il 100% nel 2018, mentre entro la fine dell'anno si completerà il processo di definizione dell'NSFR, che però entrerà in vigore nel 2018.

Il valore dell'indicatore LCR alla data del 31 dicembre 2015 a livello di Gruppo Desio è pari a 77,83% rispetto al requisito da rispettare ai sensi dell'art. 460 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e art. 38 del Regolamento Delegato della Commissione (EU) n. 61/2015 (RD) che è pari al 60% nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. Al 30 giugno 2016 l'indicatore a livello di Gruppo è pari a 75,90% rispetto al requisito da rispettare che è pari al 70% nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Nell'ambito della propria attività l'emittente ha fatto ricorso al rifinanziamento presso la BCE per complessivi 550 milioni al 31 dicembre 2015 (700 milioni di Euro al 31 dicembre 2014), mediante la partecipazione alle aste a lungo termine (LTRO e TLTRO) effettuate dall'Autorità. Il Gruppo ha partecipato, nel mese di giugno, alla prima operazione "TLTRO II", con cui la BCE ha offerto alle banche liquidità a lungo termine (durata 4 anni) con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito del settore privato e stimolare i finanziamenti all'economia reale. L'assegnazione alla Capogruppo è stata pari ad 800 milioni di euro, con contestuale rimborso del finanziamento "TLTRO I" di 550 milioni di euro.

**Tabella 4.1: Operazioni di rifinanziamento presso la BCE**

| Valori in (€1.000) | 30/06/2016     | 31/12/2015     | 31/12/2014     | Data scadenza     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| LTRO               | -              | -              | 150.000        | 26/02/2015        |
| TLTRO              | -              | 550.000        | 550.000        | 26/09/2018(*)     |
| <b>TLTRO II</b>    | <b>800.000</b> | -              | -              | <b>24/06/2020</b> |
| <b>Totale</b>      | <b>800.000</b> | <b>550.000</b> | <b>700.000</b> |                   |

(\*) In data 26 maggio 2016 il CdA dell'Emittente ha deliberato il rimborso anticipato dell'operazione con scadenza 26 settembre 2018 con contestuale adesione all'asta a lungo termine (TLTRO II) per un ammontare pari a 800 milioni di Euro. Entrambe le operazioni sono state regolate con valuta 29 giugno 2016.

In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (*market liquidity risk*) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l'Emittente presenta al 31 dicembre 2015 un ammontare di titoli stanziabili presso la BCE con un controvalore "eligible" pari 1.009,5 milioni di Euro (708,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2014). Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che presentano un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di stress. Al 30 giugno 2016 l'ammontare di titoli stanziabili presso la BCE ammontavano a un controvalore "eligible" pari a 1.021,8 milioni di Euro.

Alla data del prospetto l'Emittente ritiene che né il *funding liquidity risk* né il *market liquidity risk* comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità. Data la caratteristica di banca commerciale il *funding* dell'Emittente è sostanzialmente derivante dalla raccolta della clientela retail; allo stesso tempo il *market liquidity risk* rappresenta un rischio minimale dato che il 93,70% del portafoglio titoli di proprietà è composto da titoli di stato italiani.

#### Principali grandezze di conto economico

##### Premessa

In considerazione del fatto che la controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. è entrata nel perimetro di consolidamento a far data dal 1° agosto 2014, si segnala che i valori di conto economico consolidato al 31 dicembre 2015 non risultano comparabili su base omogenea con quelli riferiti al corrispondente periodo dell'esercizio precedente poiché questi ultimi includono un contributo economico della controllata BPS pari a soli cinque mesi.

Tabella 5a: Principali dati di conto economico

| Valori in (€/1.000)                                               | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Margine d'interesse                                               | 261.535    | 227.699    |
| Commissioni nette                                                 | 161.050    | 133.739    |
| Margine d'intermediazione                                         | 455.118    | 423.880    |
| Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento dei crediti | - 143.429  | -150.494   |
| Risultato netto della gestione finanziaria                        | 310.296    | 273.832    |
| Costi operativi (-)                                               | - 277.767  | -228.161   |
| Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte  | 43.295     | 58.550     |
| Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo        | 38.172     | 40.601     |

Il **margine d'interesse** al 31 dicembre 2015, aumenta di circa euro 33,8 milioni (+ 14,9%) rispetto al 31 dicembre 2014; anche l'andamento delle commissioni nette risulta positivo rispetto al 31 dicembre 2014 (+20,4% pari a 27,3 milioni di euro circa). Il **margine di intermediazione** aumenta di circa euro 31,2 milioni (+7,4% rispetto al 31 dicembre 2014) ancorché, rispetto all'esercizio precedente, si segnala il venir meno delle componenti: i) utili da partecipazioni e da cessioni di investimenti che impattava per circa 12,9 milioni sul risultato dell'anno precedente (di cui 9,6 milioni di euro relativi al provento provvisorio attribuito alla Capogruppo in conseguenza dell'applicazione del principio contabile IFRS3 all'operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto realizzata nell'esercizio 2014) e ii) utili lordi da cessione di attività finanziarie (12,4 milioni di euro al 31 dicembre 2014) relativi alla dismissione da parte della Capogruppo del portafoglio HTM.

Il **risultato netto della gestione finanziaria** al 31 dicembre 2015 risulta quindi in aumento del 13,3% (+36,5 milioni) rispetto al 31 dicembre 2014 anche grazie alla riduzione delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti che passano da 150,5 milioni di euro del 31 dicembre 2014 a 143,4 milioni del 31 dicembre 2015 (-4,7%).

Il **risultato dell'operatività corrente al lordo delle imposte** al 31 dicembre 2015 si posiziona quindi al livello economico di circa euro 43,3 milioni di euro, in contrazione di circa euro 15,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto dei maggiori costi operativi derivanti in parte dalla crescita dimensionale del Gruppo a seguito dell'ingresso di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e, seppure in parte minore (circa 12,8 milioni di euro lordi) dalla contribuzione lorda ordinaria e straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM - "Single Resolution Mechanism") e al Fondo a tutela dei depositi protetti (DGS - "Deposit Guarantee Scheme").

Nel dettaglio tali oneri ammontano a 2,8 milioni di euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria "ex-ante" al Fondo di risoluzione (SRM - "Single Resolution Mechanism") per l'esercizio 2015 (1,8 milioni di euro per l'Emittente e 1,0 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di Spoleto) e circa 1,6 milioni di euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria "ex-ante" al Fondo a tutela dei depositi protetti (DGS - "Deposit Guarantee Scheme") sempre per l'esercizio 2015 (circa 1 milione di euro per l'Emittente e 0,7 milioni di euro

per la controllata Banca Popolare di Spoleto), ad esito dei provvedimenti di risoluzione adottati da Banca d'Italia successivamente all'approvazione del decreto legislativo 180/2015 da parte del Governo. A 8,4 milioni di euro (5,3 milioni di euro per l'Emittente e 3,1 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di Spoleto) riferiti alla contribuzione lorda straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM - "Single Resolution Mechanism").

Il **risultato netto di periodo** alla data del 31 dicembre 2015, al netto di imposte pari a circa euro 5,7 milioni, si attesta ad un utile di circa euro 38,2 milioni, rispetto all'utile di circa 40,6 milioni di euro del 31 dicembre 2014.

Tabella 5b: Principali dati di conto economico

| Valori in (€1.000)                                                | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Margine d'interesse                                               | 119.806    | 137.681    |
| Commissioni nette                                                 | 74.985     | 80.185     |
| Margine d'intermediazione                                         | 203.245    | 230.172    |
| Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento dei crediti | -43.447    | -76.613    |
| Risultato netto della gestione finanziaria                        | 160.819    | 153.504    |
| Costi operativi (-)                                               | -137.490   | -132.724   |
| Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte  | 28.433     | 22.337     |
| Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo        | 22.289     | 18.710     |

Il **margin**e d'interesse al 30 giugno 2016 subisce una contrazione di circa 17,9 milioni di euro (-13,0%) rispetto al primo semestre 2015 prevalentemente per effetto della contrazione della forbice dei tassi d'interesse; anche l'andamento delle commissioni nette risulta negativo rispetto al periodo di confronto per 5,3 milioni di euro (-6,6%) prevalentemente per effetto della contrazione delle commissioni sulle attività finanziarie della clientela a seguito della variazione negativa dei corsi dei titoli. Il **margin**e di intermediazione subisce un decremento complessivamente pari a 26,9 milioni di euro (-11,7% circa); tale andamento è prevalentemente attribuibile, oltre che alle contrazioni del margine d'interesse e delle commissioni nette anche alle componenti Risultato netto dell'attività di negoziazione (-2,9 milioni di euro) e Utili (perdite) da cessione/riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita (-6,2 milioni di euro circa) rispetto al periodo di confronto.

Il **risultato netto della gestione finanziaria** risulta invece in aumento per circa 7,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2015 grazie alla riduzione delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti che passano da 76,6 milioni di euro a 43,4 milioni, più che compensando la dinamica negativa del margine da intermediazione.

Rispetto al primo semestre 2015 i costi operativi sono aumentati per effetto della dinamica della componente "Altre spese amministrative" (+4,2 milioni di euro) di cui: 3,8 milioni di euro a fronte della contribuzione lorda ordinaria "ex-ante" al Fondo di risoluzione (SRM - "Single Resolution Mechanism") per l'esercizio 2016 (circa 2,3 milioni di euro al periodo di confronto) e maggiori costi per canoni di servizi informatici pari a circa 3,6 milioni di euro rispetto al periodo di confronto.

Il **risultato dell'operatività corrente al lordo delle imposte** al 30 giugno 2016 si posiziona quindi al livello economico di circa euro 28,4 milioni di euro, con un incremento di circa 6,1 milioni di euro rispetto 30 giugno 2015.

I maggiori costi operativi sono stati in parte compensati dal contributo della voce "Utili (perdite) delle partecipazioni" per 4,1 milioni di euro quale plusvalenza netta derivante dalla dismissione della partecipazione in Credito Privato Commerciale, e per 1,1 milioni di euro quale provento relativo allo storno degli oneri futuri già accantonati nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Il **risultato netto di periodo** alla data del 30 giugno 2016, al netto di imposte pari a circa euro 5,5 milioni, si attesta ad un utile di 22,3 milioni di euro, rispetto all'utile di 18,7 milioni di euro del 30 giugno 2015 (+19,1%).

Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale

| Valori in (€1.000)                                          | 30/06/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale raccolta diretta                                     | 10.025.594 | 10.185.042 | 10.266.403 |
| di cui Debiti verso clientela                               | 8.451.271  | 8.244.110  | 7.444.025  |
| di cui Titoli in circolaz. e Passività finanz. val. al f.v. | 1.574.323  | 1.940.932  | 2.822.378  |
| Totale raccolta indiretta                                   | 13.087.381 | 12.310.102 | 12.559.667 |

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <i>di cui da clientela Ordinaria</i>         | 8.243.578  | 8.343.925  | 8.694.528  |
| <i>di cui da clientela Istituzionale</i>     | 4.843.803  | 3.966.177  | 3.865.139  |
| Attività finanziarie <sup>(1)</sup>          | 2.141.142  | 1.897.169  | 1.896.686  |
| Posizione interbancaria netta <sup>(2)</sup> | - 763.643  | - 460.123  | - 729.185  |
| Impieghi <sup>(3)</sup>                      | 9.401.401  | 9.386.311  | 9.666.900  |
| Totale dell'Attivo                           | 12.498.588 | 12.248.130 | 12.563.670 |
| Patrimonio netto                             | 872.124    | 870.449    | 845.627    |
| Capitale sociale                             | 67.705     | 67.705     | 67.705     |

<sup>(1)</sup> Include le seguenti voci dell'attivo di Stato Patrimoniale: 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione, 30 Attività finanziarie valutate al fair value, 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita e 50 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza;

<sup>(2)</sup> Calcolata come differenza tra la voce 60 dell'attivo di Stato Patrimoniale – Crediti verso banche e la voce 10 del passivo di Stato Patrimoniale – Debiti verso banche;

<sup>(3)</sup> Voce 70 Stato Patrimoniale – Crediti verso la clientela.

Il totale delle **masse amministrate della clientela** al 31 dicembre 2015 si è attestato a 22.495,1 milioni di euro, con un decremento complessivo di circa 330,9 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2014, pari all'1,4%, attribuibile prevalentemente all'andamento della raccolta indiretta. Al 30 giugno 2016 il totale delle masse è risultato di circa 23.112,9 milioni di euro, con un incremento di circa 617,8 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2015, attribuibile prevalentemente all'andamento della raccolta indiretta.

La **raccolta diretta** alla fine 2015 ammonta a circa 10.185 milioni di euro ed evidenzia un decremento dello 0,8% (- 81,4 milioni di euro circa) rispetto al 31 dicembre 2014, tale decremento è dovuto alla riduzione (- 31,2%) del saldo relativo ai titoli in circolazione (presti obbligazionari) e all'incremento della voce debiti verso clientela (+10,7%). I debiti verso clientela rappresentano la voce più rilevante della raccolta diretta con l'80,9%. Al 30 giugno 2016 il totale della raccolta diretta ammonta a circa 10.025,6 milioni di euro con un decremento complessivo di circa 159 milioni di euro determinatosi per l'effetto combinato dell'aumento della componente debiti verso clientela (+207,2 milioni) e della riduzione del saldo relativo ai prestiti obbligazionari (-366,6 milioni circa).

Più marcato il decremento della **raccolta indiretta**, pari al -2% rispetto al 31 dicembre 2014 (-249,5 milioni di euro). In particolare, la raccolta riferibile alla clientela ordinaria è risultata di circa 8,3 miliardi di euro, con una riduzione di circa 350,6 milioni di euro, pari al 4%, determinata dall'andamento del comparto del risparmio amministrato (-12,9%) in parte rettificato dalla crescita di quello del risparmio gestito (+4,8%). Per la componente da clientela istituzionale la variazione del periodo è risultata positiva per circa 101 milioni di euro (+ 2,6%). Al 30 giugno 2016 la raccolta indiretta ha complessivamente registrato un incremento del 6,3% rispetto al saldo di fine esercizio precedente, attestandosi a 13.087,3 milioni di euro. Tale dinamica si è determinata per effetto di una riduzione della componente riferibile alla raccolta amministrata da clientela ordinaria (-240,9 milioni di euro), dell'incremento della componente risparmio gestito da clientela ordinaria (+140,6 milioni di euro) e di quello della raccolta indiretta da clientela istituzionale (+877,6 milioni di euro).

La **posizione interbancaria netta** del Gruppo al 31 dicembre 2015 è risultata a debito per circa 460 milioni di euro, rispetto al saldo sempre a debito per circa 729 milioni di euro di fine esercizio precedente. La liquidità in eccesso che, in taluni periodi dell'esercizio ha raggiunto livelli di notevole entità, è stata principalmente allocata sul mercato dei pronti contro termine MMF (Money Market Facility). Al 30 giugno 2016 la posizione interbancaria netta del Gruppo è risultata a debito per 763,6 milioni di euro circa. La variazione riflette l'assegnazione al Gruppo Banco Desio di 800 milioni di euro di liquidità a lungo termine da parte della BCE nell'ambito dell'operazione TLTRO II, con contestuale rimborso del finanziamento ottenuto dall'operazione TLTRO I di 550 milioni di euro.

Il **totale dell'attivo** al 31 dicembre 2015 si è ridotto di circa 2,5 punti percentuali rispetto al dato del 31 dicembre 2014 (-315,5 milioni di euro) sostanzialmente per effetto della dinamica della componente **impieghi alla clientela** che ha subito una contrazione del 2,9% pari a circa -280,6 milioni di euro mentre sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente le attività finanziarie. Il portafoglio titoli risulta quasi totalmente investito in titoli di debito sovrano (90,0% al 31 dicembre 2015 contro il 91,8% del 31 dicembre 2014 precedentemente dettagliato). Al 30 giugno 2016 il totale dell'attivo è aumentato di 2 punti percentuali (+250,5 milioni di euro) rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'incremento delle attività finanziarie (+243,5 milioni di euro circa). Resta invece sostanzialmente invariato l'ammontare degli impieghi alla clientela.

Il **patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo** passa da 845,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 a 870,4 milioni al termine del 2015, sostanzialmente per effetto dell'incremento delle riserve di circa 33,4 milioni di euro. Al 30 giugno 2016 tale aggregato si attesta a 872,1 milioni di euro.

Il Bilancio Consolidato e il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2016 (così come il bilancio e la relazione individuali della Capogruppo) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e direzione generale, nonché consultabili sul sito internet del Banco Desio all'indirizzo [www.bancodesio.it](http://www.bancodesio.it).

|                   | <b>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato</b>    | Il Banco di Desio e della Brianza, quale soggetto responsabile del presente Prospetto di Base, attesta che non si sono registrati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio al 31.12.2015 approvato, pubblicato e sottoposto a revisione, nonché dalla data dell'ultima Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2016 approvata, pubblicata e sottoposta a revisione contabile limitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------|------|---------|----|------|----------------|
|                   | <b>Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente</b>                                                                    | Il Banco di Desio e della Brianza dichiara che dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione (31/12/2015), non si sono verificati cambiamenti significativi nella sua situazione finanziaria e commerciale, nonché dalla data dell'ultima Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2016 approvata, pubblicata e sottoposta a revisione contabile limitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| <b>B.13</b>       | <b>Descrizione dei fatti recenti rilevanti relativi alla solvibilità dell'Emittente</b>                                                         | Non si è verificato alcun fatto recente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità dell'Emittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| <b>B.14</b>       | <b>Dipendenza da altri soggetti all'interno del gruppo</b>                                                                                      | L'Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario denominato "Gruppo Banco Desio" e non è soggetto ad altrui attività di direzione e coordinamento né in base alle disposizioni di vigilanza bancaria né in base alle norme civilistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| <b>B.15</b>       | <b>Descrizione delle principali attività dell'emittente</b>                                                                                     | L'Emittente è capogruppo del Gruppo Banco Desio, Gruppo bancario integrato polifunzionale attivo nei diversi comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria. Banco Desio ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. L'operatività dell'Emittente si concentra principalmente nei seguenti segmenti di business: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>clientela "retail"</u>: dove confluiscono tutte le attività rivolte alla clientela privata ed alla piccola – media impresa. Rientrano in questo settore i prodotti sostanzialmente relativi a: prestiti e depositi sotto qualsiasi forma, servizi bancari e finanziari, servizi di pagamento, servizi del risparmio gestito sia direttamente (gestioni patrimoniali individuali e fondi) sia indirettamente mediante il collocamento di prodotti di società di gestione del risparmio e dei prodotti assicurativi del ramo danni e vita.</li> <li>- <u>"investment banking"</u>, dove confluiscono le attività relative al portafoglio titoli di proprietà dell'Emittente ed al mercato interbancario. L'operatività della controllata Fides Spa può essere allocata nel comparto dei finanziamenti a privati contro cessione del quinto o delegazione di pagamento.</li> </ul> |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| <b>B.16</b>       | <b>Indicazione se l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi e descrizione della natura di tale controllo</b> | Premesso che le azioni ordinarie emesse dal Banco Desio sono quotate dal 1995 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., si evidenzia che l'Emittente è controllata, con una partecipazione del 52,92%, da Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.p.A., società finanziaria che ha come principale oggetto sociale "la gestione della partecipazione detenuta nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e in altre società da quest'ultimo controllate".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                    |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| <b>B.17</b>       | <b>Rating attribuiti all'Emittente</b>                                                                                                          | In data 27 giugno 2016, a seguito della revisione annuale, sono stati assegnati al debito dell'Emittente i seguenti livelli di rating da parte di una agenzia specializzata: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Agenzia di rating</th> <th>Debito a lungo termine</th> <th>Outlook</th> <th>Debito a breve termine</th> <th>Viability Rating</th> <th>Data ultimo report</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITCH RATINGS</td> <td>BBB-</td> <td>stabile</td> <td>F3</td> <td>bbb-</td> <td>27 giugno 2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il rating a <i>lungo termine</i> assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "BBB-": significa qualità creditizia buona. I rating "BBB" indicano che le aspettative di fallimento sono al momento basse. La capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che avverse condizioni economiche o di business compromettano tale capacità. (Fonte: Fitch).</p> <p>Il rating a <i>breve termine</i> assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "F3": esso denota una adeguata capacità intrinseca di pagamento puntuale degli impegni finanziari. (Fonte:Fitch).</p>                                                                             | Agenzia di rating      | Debito a lungo termine | Outlook            | Debito a breve termine | Viability Rating | Data ultimo report | FITCH RATINGS | BBB- | stabile | F3 | bbb- | 27 giugno 2016 |
| Agenzia di rating | Debito a lungo termine                                                                                                                          | Outlook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Debito a breve termine | Viability Rating       | Data ultimo report |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |
| FITCH RATINGS     | BBB-                                                                                                                                            | stabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F3                     | bbb-                   | 27 giugno 2016     |                        |                  |                    |               |      |         |    |      |                |



## Sezione C – Strumenti finanziari

|                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1                                                                                                      | <b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari</b> | <p>Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito a medio/lungo termine che determinano l'obbligo per l'Emittente di corrispondere cedole periodiche e di rimborsare all'investitore alla scadenza il 100% del Valore Nominale, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>Il presente programma prevede l'emissione delle seguenti tipologie di Obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligazioni a Tasso Fisso,</li> <li>- Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente ("Step-Up"),</li> <li>- Obbligazioni a Tasso Misto,</li> </ul> <p>Il codice ISIN relativo alla presente emissione è IT0005219974.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| C.2                                                                                                      | <b>Valuta di emissione degli strumenti finanziari</b>                                                                                                 | <p>Le Obbligazioni sono emesse in Euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| C.5                                                                                                      | <b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</b>                                                     | <p>Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.</p> <p>Le Obbligazioni non vengono offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone (gli "Stati") o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "Altri Stati") e nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| C.8                                                                                                      | <b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari</b>                                                                                     | <p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi, alle date di pagamento e il diritto al rimborso del capitale alla data di scadenza, fatto salvo il caso di liquidazione dell'Emittente o di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali e fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, di seguito la BRRD (come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015), con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (<b>cf. elemento D.3 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</b>).</p> <p>Non vi sono oneri, condizioni o gravami - di qualsiasi natura - che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle obbligazioni. I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi alle date di pagamento previste e il diritto al rimborso del capitale alla scadenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
|                                                                                                          | <b>Ranking</b>                                                                                                                                        | <p>Le Obbligazioni a Tasso Fisso crescente ("Step-Up") non sono subordinate ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in", il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché di conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino a euro 100.000.</p> <table border="1" data-bbox="448 1451 1134 1897"> <tr> <td data-bbox="448 1451 1134 1536"> <b>Capitale primario di Classe 1</b><br/>(Common Equity Tier I)         </td> <td data-bbox="1134 1451 1544 1897" rowspan="5" style="vertical-align: middle;"> <b>“FONDI PROPRI”</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1536 1134 1608"> <b>Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1608 1134 1711"> <b>Capitale di Classe 2</b><br/>(Ivi incluse le obbligazioni subordinate)         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1711 1134 1816"> <b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1816 1134 1897">           Restanti passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie         </td> </tr> </table> | <b>Capitale primario di Classe 1</b><br>(Common Equity Tier I) | <b>“FONDI PROPRI”</b> | <b>Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)</b> | <b>Capitale di Classe 2</b><br>(Ivi incluse le obbligazioni subordinate) | <b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b> | Restanti passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie |
| <b>Capitale primario di Classe 1</b><br>(Common Equity Tier I)                                           | <b>“FONDI PROPRI”</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)</b>                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>Capitale di Classe 2</b><br>(Ivi incluse le obbligazioni subordinate)                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |
| Restanti passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)</b> non assistite da garanzie |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                                            |                                                                          |                                                                                  |                                                                                                          |

|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |                                                                                                           | <p><b>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</li> <li>- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca<sup>(1)</sup>.</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>C.9</b>  | <b>Tasso di interesse nominale</b>                                                                        | <p>Si riportano di seguito le modalità di calcolo degli interessi per tipologia di obbligazioni:</p> <p><b>Obbligazioni a Tasso Fisso crescente (“step-up”)</b></p> <p>Dalla data di godimento le obbligazioni a tasso fisso crescente (“step-up”) fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse predeterminato crescente pari a:</p> <p>0,50% per le cedole pagabili il 30/05/2017 e il 30/11/2017,<br/> 0,60% per le cedole pagabili il 30/05/2018 e il 30/11/2018,<br/> 0,70% per le cedole pagabili il 30/05/2019 e il 30/11/2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|             | <b>Data di godimento e scadenza degli interessi</b>                                                       | La data di godimento degli interessi è 30/11/2016 e la data di scadenza degli interessi è 30/11/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | <b>Data di scadenza e rimborso</b>                                                                        | Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza per un importo pari al 100% del valore nominale il 30/11/2019. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito a favore dell’Emittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|             | <b>Indicazione del Tasso di rendimento</b>                                                                | Il tasso effettivo di rendimento lordo e netto su base annua alla data di emissione è pari, rispettivamente, al 0,601% ed al 0,444%, calcolato con la formula del tasso di rendimento effettivo a scadenza in regime di capitalizzazione composta sulla base del prezzo di emissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | <b>Nome del rappresentante dei titoli di debito</b>                                                       | NON APPLICABILE<br>Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>C.10</b> | <b>Componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi</b>                             | NON APPLICABILE<br>Il titolo non presenta componenti derivative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>C.11</b> | <b>Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari</b> | I titoli non saranno negoziati presso internalizzatori sistematici. L’Emittente si impegna a richiedere l’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euro-TLX. Lo Specialist è attualmente svolto da Banco di Desio e della Brianza. Qualora in seguito l’Emittente abbia ad avvalersi di un diverso Sistema multilaterale di Negoziazione ovvero un altro soggetto ricoprirà il ruolo di Specialist, la relativa informazione sarà fornita sul sito internet <a href="http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio">www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio</a> . Il prezzo di riacquisto delle obbligazioni proposto dallo Specialist Banco di Desio e della Brianza è determinato in conformità a quanto stabilito nella propria “Policy di pricing”, consultabile sul proprio sito internet <a href="http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio">www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio</a> , ossia applicando la metodologia di attualizzazione dei flussi di cassa, utilizzando una specifica curva di attualizzazione opportunamente modificata mediante l’applicazione di un credit spread e di un bid-offer spread differenziati per fascia temporale di vita residua.. |  |

## Sezione D – Rischi

| D.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'emittente</b> | <p>I potenziali investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, che l'Emittente, nello svolgimento della sua attività, è principalmente esposto ai fattori di rischio di seguito riportati:</p> <p><b>Rischio di credito</b></p> <p>Il rischio di credito (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale e delle sue prospettive economiche, non sia in grado di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'emissione di Strumenti Finanziari. L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia.</p> <p><b>Rischio relativo al deterioramento della qualità del credito</b></p> <p>Tale fattore di rischio descrive i rischi derivanti dall'eventualità che il peggioramento del contesto macroeconomico determini l'incapacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti, con conseguente peggioramento della qualità del credito e delle garanzie prestate; ovvero che un difetto di informazione da parte dei clienti non metta in condizione l'Emittente di valutarne adeguatamente il merito creditizio. Nella tabella seguente sono riportati, e successivamente commentati, i principali indicatori di rischiosità creditizia al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 espressi in valore assoluto e in termini di incidenza e rapporti di copertura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità del credito - valori assoluti (importi in migliaia di Euro)</th> <th>30/06/2016</th> <th>31/12/2015</th> <th>31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Totale Crediti Lordi verso clientela <sup>(1)</sup></b></td> <td><b>10.314.899</b></td> <td><b>10.262.262</b></td> <td><b>10.516.164</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale Crediti Netti verso clientela</b></td> <td><b>9.401.431</b></td> <td><b>9.386.311</b></td> <td><b>9.666.900</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Lorda) <sup>(2)</sup></b></td> <td><b>1.780.397</b></td> <td><b>1.723.053</b></td> <td><b>1.645.778</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Netta)</b></td> <td><b>919.529</b></td> <td><b>504.556</b></td> <td><b>833.966</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sofferenze lorda</b></td> <td><b>939.035</b></td> <td><b>848.859</b></td> <td><b>697.797</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sofferenze nette</b></td> <td><b>467.133</b></td> <td><b>443.925</b></td> <td><b>426.631</b></td> </tr> <tr> <td><b>Rettifiche di valore crediti deteriorati</b></td> <td><b>860.838</b></td> <td><b>818.191</b></td> <td><b>791.812</b></td> </tr> <tr> <td><b>Rettifiche di valore sofferenze</b></td> <td><b>471.932</b></td> <td><b>404.933</b></td> <td><b>271.166</b></td> </tr> <tr> <td><b>Patrimonio netto</b></td> <td><b>872.124</b></td> <td><b>870.447</b></td> <td><b>845.627</b></td> </tr> <tr> <td><b>Grandi rischi (esposizione nominale)</b></td> <td><b>2.357.856</b></td> <td><b>2.095.997</b></td> <td><b>2.303.633</b></td> </tr> <tr> <td><b>Grandi rischi (esposizione ponderata)</b></td> <td><b>1.744.49</b></td> <td><b>180.361</b></td> <td><b>180.790</b></td> </tr> <tr> <td><b>Grandi rischi - numero posizioni</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table> | Qualità del credito - valori assoluti (importi in migliaia di Euro) | 30/06/2016                | 31/12/2015                              | 31/12/2014                | <b>Totale Crediti Lordi verso clientela <sup>(1)</sup></b> | <b>10.314.899</b> | <b>10.262.262</b> | <b>10.516.164</b> | <b>Totale Crediti Netti verso clientela</b> | <b>9.401.431</b>          | <b>9.386.311</b>          | <b>9.666.900</b>          | <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Lorda) <sup>(2)</sup></b> | <b>1.780.397</b>                  | <b>1.723.053</b> | <b>1.645.778</b> | <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Netta)</b> | <b>919.529</b> | <b>504.556</b> | <b>833.966</b> | <b>Sofferenze lorda</b> | <b>939.035</b>                                   | <b>848.859</b> | <b>697.797</b> | <b>Sofferenze nette</b> | <b>467.133</b> | <b>443.925</b> | <b>426.631</b> | <b>Rettifiche di valore crediti deteriorati</b> | <b>860.838</b>                             | <b>818.191</b> | <b>791.812</b> | <b>Rettifiche di valore sofferenze</b> | <b>471.932</b> | <b>404.933</b> | <b>271.166</b> | <b>Patrimonio netto</b> | <b>872.124</b>                                            | <b>870.447</b> | <b>845.627</b> | <b>Grandi rischi (esposizione nominale)</b> | <b>2.357.856</b> | <b>2.095.997</b> | <b>2.303.633</b> | <b>Grandi rischi (esposizione ponderata)</b> | <b>1.744.49</b>                               | <b>180.361</b> | <b>180.790</b> | <b>Grandi rischi - numero posizioni</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Qualità del credito - valori assoluti (importi in migliaia di Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/06/2016                                                          | 31/12/2015                | 31/12/2014                              |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Totale Crediti Lordi verso clientela <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.314.899</b>                                                   | <b>10.262.262</b>         | <b>10.516.164</b>                       |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Totale Crediti Netti verso clientela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9.401.431</b>                                                    | <b>9.386.311</b>          | <b>9.666.900</b>                        |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Lorda) <sup>(2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.780.397</b>                                                    | <b>1.723.053</b>          | <b>1.645.778</b>                        |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Totale Crediti Deteriorati (Esposizioni Netta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>919.529</b>                                                      | <b>504.556</b>            | <b>833.966</b>                          |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Sofferenze lorda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>939.035</b>                                                      | <b>848.859</b>            | <b>697.797</b>                          |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Sofferenze nette</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>467.133</b>                                                      | <b>443.925</b>            | <b>426.631</b>                          |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Rettifiche di valore crediti deteriorati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>860.838</b>                                                      | <b>818.191</b>            | <b>791.812</b>                          |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>Rettifiche di valore sofferenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>471.932</b>                                                                            | <b>404.933</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>271.166</b>                                                      |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>Patrimonio netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>872.124</b>                                                                            | <b>870.447</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>845.627</b>                                                      |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>Grandi rischi (esposizione nominale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.357.856</b>                                                                          | <b>2.095.997</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.303.633</b>                                                    |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>Grandi rischi (esposizione ponderata)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.744.49</b>                                                                           | <b>180.361</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>180.790</b>                                                      |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>Grandi rischi - numero posizioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>                                                                                  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>                                                            |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <p>(1) Ai fini di un più puntuale calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti e di una più completa esposizione, delle informazioni relative al rischio di credito, si segnala che l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati lordi, così come le rettifiche di valore relative a crediti deteriorati, considerano i crediti deteriorati acquistati per il tramite dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. iscritti nel bilancio consolidato in applicazione al Principio contabile Internazionale IFRS 3. Il valore lordo di detti crediti è espresso al prezzo di acquisto. La differenza fra valore nominale dei crediti e il loro prezzo di acquisto è pari rispettivamente a 242.997 migliaia di euro al 30 giugno 2016, a 254.244 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 e a 401.332 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <p>Al 31 dicembre 2015 l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati (al netto delle rettifiche di valore) ha subito un peggioramento, con un aumento pari a 50,6 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2014. Al 30 giugno 2016 i crediti deteriorati ammontano a 919,5 milioni in incremento di 15 milioni rispetto al dato di fine 2015.</p> <p>Nella tabella seguente sono riportati, e successivamente commentati, i principali indicatori di rischiosità creditizia riferiti all'Emittente e al sistema bancario italiano. In particolare, ove disponibili, sono stati inseriti in tabella i dati relativi alla classe dimensionale di appartenenza dell'Emittente, corrispondente alle cosiddette "Banche Piccole".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <p><b>Principali indicatori di rischiosità creditizia – incidenza % e rapporti di copertura</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Valori in percentuale</th> <th colspan="3">Gruppo Bancario</th> <th colspan="2">SISTEMA - Banche Piccole <sup>(3)</sup></th> <th colspan="2">SISTEMA - Totale Sistema</th> </tr> <tr> <th>30/06/16</th> <th>31/12/15</th> <th>31/12/14</th> <th>31/12/2015 <sup>(2)</sup></th> <th>31/12/2014 <sup>(1)</sup></th> <th>31/12/2015 <sup>(2)</sup></th> <th>31/12/2014 <sup>(1)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sofferenze Lorda / Impieghi Lordi</td> <td>11.19%</td> <td>10.42%</td> <td>9.78%</td> <td>10.14%</td> <td>10.69%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sofferenze Nette / Impieghi Netti <sup>(4)</sup></td> <td>4.97%</td> <td>4.73%</td> <td>4.41%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.80%</td> <td>4.50%</td> </tr> <tr> <td>Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi</td> <td>17.26%</td> <td>16.79%</td> <td>15.65%</td> <td>16.89%</td> <td>17.56%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Crediti Deteriorati Netti / Impieghi Netti <sup>(4)</sup></td> <td>9.78%</td> <td>9.64%</td> <td>8.83%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10.80%</td> <td>10.80%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di copertura dei crediti deteriorati</td> <td>48.35%</td> <td>47.50%</td> <td>48.11%</td> <td>47.60%</td> <td>42.90%</td> <td>45.40%</td> <td>44.40%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di copertura delle sofferenze</td> <td>59.55%</td> <td>58.48%</td> <td>58.52%</td> <td>61.50%</td> <td>55.70%</td> <td>58.70%</td> <td>58.70%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto</td> <td>53.56%</td> <td>51.00%</td> <td>50.45%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Valori in percentuale                                                                     | Gruppo Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                           | SISTEMA - Banche Piccole <sup>(3)</sup> |                           | SISTEMA - Totale Sistema                                   |                   | 30/06/16          | 31/12/15          | 31/12/14                                    | 31/12/2015 <sup>(2)</sup> | 31/12/2014 <sup>(1)</sup> | 31/12/2015 <sup>(2)</sup> | 31/12/2014 <sup>(1)</sup>                                            | Sofferenze Lorda / Impieghi Lordi | 11.19%           | 10.42%           | 9.78%                                                 | 10.14%         | 10.69%         | -              | -                       | Sofferenze Nette / Impieghi Netti <sup>(4)</sup> | 4.97%          | 4.73%          | 4.41%                   | -              | -              | 4.80%          | 4.50%                                           | Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi | 17.26%         | 16.79%         | 15.65%                                 | 16.89%         | 17.56%         | -              | -                       | Crediti Deteriorati Netti / Impieghi Netti <sup>(4)</sup> | 9.78%          | 9.64%          | 8.83%                                       | -                | -                | 10.80%           | 10.80%                                       | Rapporto di copertura dei crediti deteriorati | 48.35%         | 47.50%         | 48.11%                                  | 47.60%   | 42.90%   | 45.40%   | 44.40% | Rapporto di copertura delle sofferenze | 59.55% | 58.48% | 58.52% | 61.50% | 55.70% | 58.70% | 58.70% | Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto | 53.56% | 51.00% | 50.45% |  |  |  |  |
| Valori in percentuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Gruppo Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                           | SISTEMA - Banche Piccole <sup>(3)</sup> |                           | SISTEMA - Totale Sistema                                   |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/16                                                                                  | 31/12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/14                                                            | 31/12/2015 <sup>(2)</sup> | 31/12/2014 <sup>(1)</sup>               | 31/12/2015 <sup>(2)</sup> | 31/12/2014 <sup>(1)</sup>                                  |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Sofferenze Lorda / Impieghi Lordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.19%                                                                                    | 10.42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.78%                                                               | 10.14%                    | 10.69%                                  | -                         | -                                                          |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Sofferenze Nette / Impieghi Netti <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.97%                                                                                     | 4.73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.41%                                                               | -                         | -                                       | 4.80%                     | 4.50%                                                      |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.26%                                                                                    | 16.79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.65%                                                              | 16.89%                    | 17.56%                                  | -                         | -                                                          |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Crediti Deteriorati Netti / Impieghi Netti <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.78%                                                                                     | 9.64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.83%                                                               | -                         | -                                       | 10.80%                    | 10.80%                                                     |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Rapporto di copertura dei crediti deteriorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.35%                                                                                    | 47.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.11%                                                              | 47.60%                    | 42.90%                                  | 45.40%                    | 44.40%                                                     |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Rapporto di copertura delle sofferenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.55%                                                                                    | 58.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.52%                                                              | 61.50%                    | 55.70%                                  | 58.70%                    | 58.70%                                                     |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53.56%                                                                                    | 51.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.45%                                                              |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |
| <p>(1) Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21</p> <p>(2) Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2016 Aprile, pag. 34</p> <p>(3) L'aggregato "Banche piccole" comprende le banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale fondi intermediati compreso tra 3,6 e 21,5 miliardi di euro,</p> <p>(4) Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 Tavola a13.14 (dati al 31/12/2014) e Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2015 Tavola a13.13 (dati al 31/12/2015).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                           |                                         |                           |                                                            |                   |                   |                   |                                             |                           |                           |                           |                                                                      |                                   |                  |                  |                                                       |                |                |                |                         |                                                  |                |                |                         |                |                |                |                                                 |                                            |                |                |                                        |                |                |                |                         |                                                           |                |                |                                             |                  |                  |                  |                                              |                                               |                |                |                                         |          |          |          |        |                                        |        |        |        |        |        |        |        |                                              |        |        |        |  |  |  |  |

L'indicatore "Credito Deteriorati lordi/Impieghi Lordi" al 31 dicembre 2015 risultava pari al 16,79% in aumento rispetto al 15,65% dell'esercizio precedente ed è peggiorato ulteriormente al 30 giugno 2016 (17,26%). Il dato del 30 giugno 2016 risulta peggiore anche rispetto al Sistema (17,26%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 16,89% riferito all'aggregato Banche Piccole). Nel dettaglio si evidenzia che al 31 dicembre 2015 l'indicatore "Sofferenze lorde/Impieghi lordi" risultava pari al 10,42% anch'esso in aumento rispetto al 9,78% dell'esercizio precedente) ed ulteriormente peggiorato al 30 giugno 2016 (11,19%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 10,14% riferito all'aggregato Banche Piccole). Ai fini di un più puntuale calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti si segnala che l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati lordi considera i crediti deteriorati della controllata BPS con le rispettive svalutazioni. Già al 31 dicembre 2015, in termini di confronto con il sistema (Totale Sistema e Banche Piccole categoria che include il Gruppo Banco Desio) il rapporto "Sofferenze lorde/Impieghi lordi" risulta leggermente superiore rispetto all'aggregato delle Banche Piccole (10,42% rispetto al 10,14%).

Per quanto riguarda i rapporti di copertura si segnalano livelli complessivamente vicini a quelli dell'esercizio precedente, pur in considerazione di due operazioni di cessione di crediti "non performing" effettuate dalla controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A., rispettivamente di circa 62,3 milioni di euro e di circa 46,8 milioni di euro, aventi coverage medio pari a circa il 95,7 % al 31 dicembre 2014. Il grado di copertura dei crediti deteriorati, al 31 dicembre 2015, si attesta al 47,50% (48,11% al 31 dicembre 2014), lo stesso indicatore, considerato al lordo delle cancellazioni, risulta pari al 52,23% al 31 dicembre 2015 e al 53,69% in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2014. In particolare, il rapporto di copertura (coverage ratio) delle sofferenze risulta pari al 58,48% al 31 dicembre 2015 (58,52% al 31 dicembre 2014); il medesimo indicatore, considerato al lordo delle cancellazioni, si attesta al 64,18% al 31 dicembre 2015 (65,22% al 31 dicembre 2014). Al 30 giugno 2016 i suddetti coverage dell'Emittente migliorano ulteriormente rispetto al dato di fine 2015 sia per quanto riguarda i crediti deteriorati complessivi (48,35%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole ed al Totale Sistema pari rispettivamente a 47,60% ed a 45,40%) sia per le sofferenze (59,55%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito al Totale Nazionale pari a 58,70% ma inferiore al dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole pari a 61,50%).

Infine, si segnala che, in occasione della revisione annuale del rating, l'Agenzia di rating "Fitch Ratings", in data 27 giugno 2016, ha effettuato il downgrade del Rating a Lungo Termine (Long term IDR), portandolo a "BBB-" Outlook Stabile da "BBB" Outlook Stabile. Di seguito si riportano i contenuti di quanto riportato dal comunicato dell'Agenzia di Rating con riferimento alla qualità del credito. In particolare secondo l'Agenzia, i crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto nel 2014, raggiungendo quota pari a circa euro 1,7 miliardi. Alla fine del primo trimestre 2016 i crediti deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma della Banca Popolare di Spoleto che sono stati valutati al "fair value" al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5% circa del totale degli impieghi lordi, e il grado di copertura è del 52% circa. Fino ad oggi le iniziative messe in campo non sono state ancora sufficienti a determinare una riduzione dei livelli di stock dei crediti deteriorati. Questo continua a pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo ed espone la banca ai rischi di variazione di valore delle garanzie.

#### **Rischio connesso agli accertamenti ispettivi condotti da Banca d'Italia**

In data 14 settembre 2015 Banca d'Italia ha dato inizio ad un accertamento ispettivo di carattere generale avente ad oggetto il Gruppo Banco Desio. Le attività ispettive si sono concluse in data 24 dicembre 2015. In data 10 marzo 2016 è stato consegnato al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il verbale ispettivo recante un giudizio "parzialmente favorevole" (punteggio 2 su una scala da 1 a 4). Tale esito non ha comportato l'avvio di procedimenti sanzionatori. Trattandosi di ispezione generale, l'oggetto della stessa si è esteso ai profili gestionali di maggiore rilevanza, tra cui gli aspetti di governo e controllo e i processi di presidio dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di reputazione.

In materia di servizi d'investimento, Banca d'Italia, avendo rilevato che il Gruppo ha in corso la "ri-profilatura" della clientela, ha richiamato l'Emittente ad assicurare piena coerenza tra il profilo di rischio assegnato ai clienti e l'obiettivo d'investimento dichiarato dagli stessi. Il nuovo questionario MiFID, in vigore da gennaio 2016, ha tenuto conto anche di quanto precede.

Per quanto attiene alle azioni di natura gestionale ed al posizionamento strategico, l'Emittente si è impegnata a perfezionare nel corrente anno determinati interventi a livello di Gruppo, pianificati nell'arco temporale del Piano Industriale 2015-2017, alcuni dei quali erano già in fase di attuazione nel corso degli accertamenti ispettivi. Gli interventi hanno carattere organizzativo e commerciale.

Con riferimento ai primi, l'Emittente ha provveduto ad integrare il Risk Appetite Framework di Gruppo (RAF) con indicatori riferiti a rischi di credito, di mercato e operativi, mentre per quanto attiene specificamente alla controllata Banca Popolare di Spoleto, è stata delineata, in occasione della predisposizione del piano annuale di audit del 2016, un'azione volta a recuperare entro il corrente anno i ritardi accumulatisi (nel periodo di operatività della banca in amministrazione straordinaria) nello svolgimento delle verifiche di audit presso la rete; l'attività prosegue nei termini definiti e riguarda anche la rete dei consulenti finanziari per la quale, il progetto di rafforzamento prevede il potenziamento dei processi operativi di vendita fuori sede, entro l'anno in corso, e l'inserimento di nuovi consulenti finanziari entro la fine del 2017.

Con riferimento alle attività d'intercettazione tempestiva dei rischi operativi e reputazionali, sono stati posti in essere correttivi e rafforzamenti in particolare nell'ambito delle procedure informatiche deputate ai rapporti con la clientela.

Per quanto attiene agli interventi di carattere commerciale, l'Emittente, a seguito dell'avvenuta segmentazione della clientela, prevede di completare l'assegnazione della stessa, secondo i segmenti definiti, in capo ai rispettivi gestori, entro l'anno in corso, con conseguente efficientamento dell'offerta; per quanto attiene al modello distributivo è prevista la revisione dell'assetto numerico delle filiali del Gruppo, con ricollocamento del personale, nonché il potenziamento dei canali alternativi quali quello telematico (con lo sviluppo della "monetica" e dell'"home banking") e dell'offerta fuori sede (con il potenziamento della rete dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede della controllata Banca Popolare di Spoleto).

**Rischio di mercato**

Il rischio di mercato è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, causato da fluttuazioni delle variabili di mercato che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. Al 31 dicembre 2015 l'Emittente aveva effettuato investimenti esigui sul portafoglio di negoziazione, mentre la movimentazione prevalente riguardava il portafoglio bancario, che risultava investito in titoli di Stato Italiani per circa il 90,0% della sua consistenza, ed il rimanente in titoli di controparti Bancarie e Corporate Italiane e fondi, e quindi può essere soggetto a variazioni di valore legate alla diminuzione del merito di credito di tali emittenti. Al 30 giugno 2016 il portafoglio complessivo è costituito per il 91,1% da titoli di Stato.

**Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria generale**

La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia del Paese in cui il Gruppo opera, inclusa la sua affidabilità creditizia.

**Rischio di liquidità dell'Emittente**

Il rischio di liquidità dell'Emittente è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel market Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l'operazione. Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente ritiene che né il funding Liquidity Risk né il market Liquidity Risk comportino un rischio apprezzabile, in relazione al profilo di liquidità. Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito. Tuttavia, la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dalla temporanea impossibilità di accedere ai mercati di capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie potrebbe aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitarne l'accesso ad alcune delle sue fonti di liquidità. L'indicatore di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Requirement - LCR), disciplinato dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 è stato oggetto di applicazione e rilevazione esclusivamente a livello di Gruppo, con riferimento alla data del 31 dicembre 2015. Si segnala che la normativa vigente non prevede la pubblicazione del predetto indicatore, pertanto, lo stesso non è reso pubblico. Il valore dell'indicatore alla data del 31 dicembre 2015 a livello di Gruppo Desio è pari a 77,83% rispetto al requisito da rispettare ai sensi dell'art. 460 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e art. 38 del Regolamento Delegato della Commissione (EU) n. 61/2015 (RD) che è pari al 60% nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. Al 30 giugno 2016 l'indicatore a livello di Gruppo è pari a 75,90% rispetto al requisito da rispettare che è pari al 70% nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Con riferimento all'indicatore di liquidità di medio-lungo termine di "Basilea III", il Net Stable Funding Ratio (NSFR), per il quale sono in corso di definizione e test le regole e le procedure informatiche per la relativa misurazione, si segnala che la normativa di riferimento è ancora in corso di definizione e che lo stesso indicatore entrerà in vigore nel corso del 2018.

**Rischio operativo**

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

**Rischio legale**

Si tratta del rischio connesso in modo specifico agli effetti che, in termini economici e reputazionali, possono derivare da procedimenti giudiziari, nonché arbitrali e amministrativi a carico dell'Emittente e/o di società dallo stesso controllate.

La gestione del rischio collegato a procedimenti giudiziari è coordinata dalla Direzione Affari Legali e Societari dell'Emittente (che a tal fine supporta l'Alta Direzione avvalendosi anche di legali esterni scelti secondo criteri prestabiliti).

Al 30 giugno 2016 risultavano in essere:

- 27 contenziosi per revocatorie fallimentari con petitum pari a 27,3 milioni di euro e accantonamenti per 4,7 milioni di euro;

- 632 contenziosi per cause legali con petitum pari a 151,1 milioni di euro e accantonamenti per 14,5 milioni di euro.

Per determinati procedimenti (ad es. in materia tributaria) sono eventualmente coinvolti anche funzionari ed esperti esterni specializzati. Tale categoria di rischio non ha impatti, a giudizio dell'Emittente, sulla solvibilità e sulla patrimonializzazione dell'Emittente.

**Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Tale fattore di rischio descrive quindi i rischi connessi all'eventuale mancato rispetto delle molteplici disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Tra le novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del

|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          | <p>Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o "BRRD", o "Direttiva"), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tale Direttiva è stata recepita in Italia attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. "bail-in"). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.</p> <p><b>Rischio di esposizione nei confronti dei debitori sovrani</b></p> <p>Negli scorsi anni la crisi dei debitori sovrani Europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi Europei, Italia compresa. Al 30 giugno 2016 l'Emittente era esposto verso debitori sovrani per il 91,1% (90,0% al 31 dicembre 2015) del portafoglio di proprietà della Banca. Al 31 dicembre 2015 come anche al 31 dicembre 2014 la maggior parte dei titoli di debito sovrano in portafoglio erano emessi dallo Stato italiano. Al 30 giugno 2016 non si sono manifestati cambiamenti di rilievo in merito all'esposizione nei confronti di debitori sovrani.</p> <p><b>Rischio relativo all'operazione di acquisizione della Banca Popolare di Spoleto</b></p> <p>In data 11 giugno 2014 la Banca d'Italia ha autorizzato l'Emittente all'acquisto del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. della quale l'Emittente non deteneva alcuna partecipazione a tale data. Per l'Emittente, l'operazione di aggregazione è stata realizzata con l'obiettivo di ampliare la base dimensionale del Gruppo in termini di numerosità della Clientela, razionalizzare la rete distributiva, ottenere sinergie di ricavo e di costo per raggiungere nel medio periodo un profilo di sviluppo della redditività ancor più dinamico.</p> <p>Qualora gli obiettivi dell'aggregazione venissero raggiunti parzialmente o non venissero raggiunti del tutto, anche per fattori indipendenti dall'operatività del Gruppo, i risultati dell'Emittente potrebbero esserne negativamente influenzati.</p> <p>Per quanto attiene alle vicende processuali concernenti il c.d. "Commissariamento" della Banca Popolare di Spoleto e, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 9 febbraio 2015, con cui lo stesso ha rilevato - annullando la sentenza del T.A.R. che a suo tempo aveva respinto i ricorsi di alcuni ex-Amministratori di BPS - l'omesso esame critico, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della proposta della Banca d'Italia da cui è scaturito il provvedimento con cui è stata disposta l'Amministrazione Straordinaria di BPS all'inizio del 2013, si segnala che, ad oggi, anche a seguito di ulteriori approfondimenti legali, non sono finora emersi elementi tali da indurre a ritenere sussistenti profili di criticità in relazione alla piena legittimità e stabilità degli assetti proprietari e di governo societario di BPS. La stessa ha comunque ritenuto di costituirsi in giudizio a tutela del proprio interesse.</p> <p><b>Rischio relativi alla mancata attuazione del Piano Industriale del Gruppo</b></p> <p>A partire dalla data di acquisizione è stata avviata la predisposizione del nuovo Piano Industriale del Gruppo 2015-2017 (approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 10 febbraio 2015) che oltre ad una serie di obiettivi di sviluppo e di efficientamento del Gruppo ha anche specificamente considerato il programma di armonizzazione della Banca Popolare di Spoleto nel Gruppo e il relativo piano di rilancio sulla base delle potenziali sinergie, economie di scala e di scopo derivanti dall'operazione. Si segnala, peraltro, che il Piano approvato dagli Amministratori nel mese di febbraio 2015, è stato aggiornato con riferimento agli esercizi 2016-2017 a seguito dell'approvazione del budget 2016 da parte degli Amministratori in data 11 gennaio 2016.</p> <p>Qualora una o più delle assunzioni del Piano Industriale non si verificheranno, o si verificheranno solo in parte, anche per fattori indipendenti dall'operatività del Gruppo, gli obiettivi prefissati potrebbero non essere raggiunti, con la conseguenza che i risultati potrebbero differire negativamente da quanto previsto dal Piano Industriale, con probabili effetti negativi correlati sulla situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale del Gruppo.</p> <p><b>Fattori di rischio comuni a tutte le categorie di prestiti obbligazionari</b></p> |
| D.3 | <p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli</b></p> | <p><b>Rischio di credito per il sottoscrittore</b></p> <p>L'Emittente potrebbe non essere in grado di adempiere all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente ovvero sia sottoposto a Procedure Concorsuali o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>strumenti finanziari</b> | <p><b>Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente</b></p> <p>Le obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio, anche espresso dal peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente. In particolare ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell’outlook attribuito all’Emittente può influire sul prezzo delle obbligazioni. Si fa presente che in data 27 giugno 2016 l’agenzia Fitchratings ha effettuato un downgrade del debito a lungo termine dell’Emittente, portandolo da BBB a BBB- con outlook stabile. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.</p> <p><b>Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”</b></p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “<i>resolution Authorities</i>”, di seguito le “<b>Autorità</b>”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “<i>bail-in</i>”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “<i>bail-in</i>” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “<i>bail-in</i>” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “<i>bail-in</i>”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell’applicazione dello strumento del “<i>bail in</i>”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common equity Tier 1</i>);</li> <li>- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);</li> <li>- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>);</li> </ul> </li> <li>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);</li> <li>- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>) ivi incluse le obbligazioni subordinate;</li> <li>- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;</li> <li>- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>).</li> </ul> </li> </ol> <p>Nell’ambito delle “restanti passività”, il “<i>bail-in</i>” riguarderà prima le obbligazioni <i>senior</i> e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. “<i>Ranking delle Obbligazioni</i>” della Sezione 6 – Nota Informativa). Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “<i>bail-in</i>” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “<i>depositi protetti</i>”) e le “<i>passività garantite</i>” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “<i>passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto</i>”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.</p> <p>Lo strumento sopra descritto del “<i>bail-in</i>” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;</li> <li>(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;</li> <li>(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.</li> </ol> <p>Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p> <p><b>Rischio legato all’assenza di garanzie</b></p> <p>Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l’Emittente con il suo patrimonio. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto gli investitori che abbiano subito una diminuzione anche rilevante del proprio investimento in obbligazioni emesse da Banco di Desio e della Brianza non potranno rivolgersi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ovvero ad</p> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

alcun fondo di garanzia per ottenere indennizzi o rimborsi.

#### **Rischi relativi alla vendita prima della scadenza**

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- caratteristiche delle modalità di negoziazione in cui i Titoli vengono negoziati (si rinvia al successivo "Rischio di liquidità");
- variazione dei tassi di interesse di mercato (si rinvia al successivo "Rischio di tasso di mercato");
- variazione del merito di credito dell'Emittente (si rinvia al successivo "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- costi connessi all'investimento (si rinvia ai successivi "Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione" e "Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione");

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

#### **Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le obbligazioni, prontamente, prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato per le Obbligazioni oggetto del presente Programma. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. Tuttavia l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione Euro-TLX, dove lo Specialist è attualmente svolto da Banco di Desio e della Brianza. Qualora in seguito l'Emittente abbia ad avvalersi di un diverso Sistema multilaterale di Negoziazione, ovvero un altro soggetto ricoprirà il ruolo di Specialist la relativa informazione sarà fornita sul sito internet [www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio](http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio).

#### **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione.**

Il prezzo di emissione include costi complessivamente pari a 1,850%. Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni. Tali commissioni/costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni e costi incorporati nel prezzo di emissione.

#### **Rischi derivanti da potenziali conflitti d'interessi**

##### **Rischio correlato alla coincidenza tra l'Emittente e il collocatore**

Banco Desio opera in qualità di collocatore. La coincidenza tra l'Emittente e il soggetto incaricato del collocamento determina un interesse in conflitto in quanto le Obbligazioni offerte sono emesse e collocate dal medesimo soggetto.

##### **Rischio di conflitto d'interessi con l'Agente di Calcolo**

Banco Desio opera quale Agente di Calcolo. La coincidenza dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo determina una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

##### **Rischio correlato alla coincidenza tra l'Emittente (ovvero una società appartenente al Gruppo Banco Desio) e lo Specialist**

Un ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall'attività di negoziazione svolta da Banco Desio in qualità di Specialist sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) Euro-TLX per le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto.

##### **Rischio correlato all'assenza di rating dei Titoli**

Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico della rischiosità degli strumenti finanziari. Va inoltre tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è necessariamente significativa di una deteriorata solvibilità dell'Emittente.

##### **Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato**

Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata simile.

##### **Rischio relativo ad eventuale revoca dell'Offerta**

Qualora, nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti dalla prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo di appartenenza nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>della convenienza dell'Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte. In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.</p> <p><b>Rischio connesso alla variazione del regime fiscale</b><br/>Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</p> <p><b><u>Fattori di rischio specifici correlati alle obbligazioni a tasso fisso crescente ("step-up")</u></b></p> <p><b>Rischio di tasso di mercato</b><br/>In caso di vendita prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita delle obbligazioni, mentre nel caso contrario le obbligazioni subiranno un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato a parità di condizioni quanto più è lunga la vita residua del titolo. Le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero avere dei riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e quindi sui rendimenti delle stesse, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sezione E – Offerta

|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.2b | <b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b>             | Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte di Banco Desio. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia / finanziaria di Banco Desio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E.3  | <b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b> | <p><b>Ammontare totale dell'offerta</b><br/>L'ammontare totale massimo dell'Obbligazione (l'“<b>Ammontare Totale</b>”) è pari a Euro 15.000.000,00 e l'Emittente si riserva la facoltà di incrementare, a suo insindacabile giudizio, l'ammontare complessivo del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB, pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio">www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio</a> e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso la sede e le filiali dello stesso.</p> <p><b>Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione</b><br/>Le Obbligazioni saranno offerte dal 14/11/2016 al 29/11/2016.<br/>L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'Ammontare Totale della Singola Offerta, sospendendo immediatamente, l'accettazione di ulteriori richieste e dandone immediatamente comunicazione al pubblico ovvero prima della chiusura del Periodo di Offerta, tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio">www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio</a>.<br/>Si potrà procedere alla chiusura anticipata dell'offerta nel caso di:<br/>- mutate esigenze dell'Emittente;<br/>- mutate condizioni di mercato;<br/>- raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta.<br/>L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, prima della chiusura della stessa, secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.<br/>Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la sede e le filiali dell'Emittente e presso le filiali delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento.<br/>Non è ammesso il collocamento fuori sede ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet e non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.</p> <p><b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b><br/>Le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione.</p> <p><b>Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile</b><br/>Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore ad un minimo (il “<b>Lotto Minimo</b>”) pari a Euro 1.000,00. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.</p> <p><b>Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari</b><br/>Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà, eventualmente maggiorato del rateo interessi maturato dalla data di godimento del prestito alla data di regolamento di sottoscrizione, nella data di regolamento (la “<b>Data di Regolamento</b>”), che può coincidere con la Data di Godimento dell'Obbligazione oppure potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, mediante addebito su conto corrente. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A.</p> <p><b>Diffusione dei risultati dell'offerta</b><br/>L'Emittente comunicherà entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio pubblicato sul proprio sito internet.</p> <p><b>Eventuali diritti di prelazione</b><br/>Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.</p> <p><b>Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato</b><br/>Non sono previsti criteri di riparto. Saranno pertanto assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta.<br/>Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell'Emittente.<br/>Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.<br/>Di conseguenza, non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.</p> <p><b>Prezzo di emissione</b><br/>Il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni, in forma percentuale del valore nominale, è pari al 100%. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati dalla data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del prestito.</p> |
| E.4  | <b>Descrizione di</b>                                          | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. essendo l'Emittente, il Collocatore ed il Responsabile del collocamento potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/offerta compresi interessi confliggenti</b> | collocati sono di propria emissione. Inoltre, entità appartenenti al Gruppo Banco Desio che svolgono il ruolo di collocatore, si trovano in condizioni di conflitto di interessi con l'investitore.<br>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e Agente per il Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.<br>Un ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentata dall'attività di Specialist svolta dall'Emittente sul mercato secondario delle Obbligazioni oggetto del presente Programma. |
| <b>E.7</b> | <b>Spese addebitate all'investitore dall'emittente dall'offerente</b> <b>stimate o</b>                    | Il Prezzo di Emissione include costi e commissioni complessivamente pari a 1,850%, così ripartiti: commissioni di collocamento pari a 0,00% e altri costi pari a 1,850%.<br>L'ammontare delle commissioni e delle spese a carico dei sottoscrittori, in aggiunta al Prezzo di Emissione, è pari a 0,00%.<br>Non sono previste commissioni e spese incluse e in aggiunta al prezzo di emissione.                                                                                                                                                                                                     |